

Studio Legale Bolognini  
Via Corsica 8/11  
16128 Genova GE  
tel. 010/540695-010/8934483  
fax 010/8934485  
info@studiobolognini.com

www.studiobolognini.com

---

Avv. Lorenzo Bolognini  
Abog. Irene Juárez Hernán

GENOVA, 24 MAGGIO 2008

## L'“ISCRIZIONE ALLA CCIAA” DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**Spesso, i bandi di gara per l'affidamento della concessione inerente la gestione di un impianto sportivo, richiedono, quale requisito di partecipazione, l'“iscrizione alla CCIAA”.**

**Come deve essere interpretata una tale clausola?**

**E, soprattutto, com'è possibile far fronte alla richiesta di un tale requisito di partecipazione ove l'associazione sportiva non ne sia in possesso?**

Soprattutto recentemente, accade con frequenza di trovarsi di fronte ad un bando di gara per l'affidamento di una concessione inerente il servizio di gestione di impianti sportivi che richiede, quale requisito di ammissione alla gara, l'“iscrizione alla CCIAA”.

Tale clausola, nell'ambito di ogni altro bando che non riguardi la gestione di impianti sportivi, non desta né dubbi né perplessità.

Del resto, la possibilità di richiedere che i concorrenti di una procedura ad evidenza pubblica indetta per l'affidamento di un contratto pubblico siano *“invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (...)”* è espressamente prevista dall'art. 39 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. (il c.d. codice dei contratti pubblici).

Tuttavia, fermo restando che quella inerente la dimostrazione dell'iscrizione nei registri tenuti presso la Camera di Commercio è una richiesta meramente facoltativa secondo quanto chiarito dal medesimo art. 39 sopra citato, tale richiesta risulta essere non agevolmente compatibile con la natura di associazione sportiva dilettantistica a cui, secondo la nota disposizione di cui all'art. 90, c. 25, l. 289 del 2002, la gestione degli impianti sportivi degli enti pubblici territoriali, ove non gestiti direttamente, deve essere attribuita in via preferenziale.

In sintesi, molto spesso, ci si ritrova dinanzi a bandi che indicano una gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione di impianti sportivi che individuano quali soggetti ammessi a partecipare alla gara stessa (conformemente al citato art. 90, c. 25) *“le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali”* e che, inoltre, prescrivono quale requisito di ammissione l'“iscrizione alla CCIAA”.

Studio Legale Bolognini  
Via Corsica 8/11  
16128 Genova GE  
tel. 010/540695-010/8934483  
fax 010/8934485  
info@studiobolognini.com

[www.studiobolognini.com](http://www.studiobolognini.com)

---

Avv. Lorenzo Bolognini  
Abog. Irene Juárez Hernán

Non è del tutto agevole comprendere cosa si intenda per “iscrizione alla CCIAA” se si considera che le camere di commercio (presso le quali si trova l’Ufficio del Registro delle Imprese) sono incaricate della tenuta del registro delle imprese al quale non possono essere iscritte le associazioni sportive dilettantistiche (peraltro, normalmente, mere associazioni non riconosciute).

Ciò, se non altro, in quanto le suddette tipologie di soggetti non possono essere qualificati come imprese (non hanno lo scopo di lucro) e, in ogni caso, non appartengono alle categorie di soggetti per le quali è prescritta l’iscrizione nel registro delle imprese (es. le società, i consorzi, le società consortili, gli imprenditori agricoli ecc.).

Dove devono essere iscritte, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche per poter rispondere al suddetto requisito di ammissione alla gara?

Si tratta del R.E.A. (*i.e.* Repertorio Economico Amministrativo), anch’esso tenuto dalle Camere di Commercio, che viene definito quale banca dati nella quale vengono inserite le notizie economiche e amministrative che integrano le informazioni soggette all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Fermo restando che sono tenute all’iscrizione nel R.E.A. le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari (che non possono essere iscritti nel Registro delle Imprese) che svolgono un’attività economica, indipendentemente dalla finalità di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche dovranno iscriversi presso tale Repertorio fin dal momento dell’inizio dell’attività e ciò utilizzando il cosiddetto Modello R disponibile presso le camere di commercio.

Infatti, le associazioni sportive dilettantistiche, normalmente, esercitano attività commerciali anche allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali.

Ho ritenuto opportuno sviluppare tale precisazione inerente l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche presso il R.E.A. in ragione del fatto che ho riscontrato che molti degli amici gestori di impianti sportivi non hanno idea del registro, tra quelli tenuti dalla camera di commercio, al quale la loro associazione sportiva potrebbe (o, meglio, dovrebbe) essere iscritta.

Orbene, ritornando al bando di gara per l’affidamento della concessione inerente la gestione di un impianto sportivo che richieda, quale requisito di ammissione alla gara l’“iscrizione alla CCIAA”, si può ora affermare che tale requisito sarà soddisfatto dalle società sportive dilettantistiche, in quanto iscritte nel Registro delle Imprese, e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in quanto iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

Tuttavia, poiché non tutte le associazioni sportive dilettantistiche, di fatto, sono iscritte al R.E.A., occorre valutare come tali associazioni possano partecipare alla gara indetta con bando che richieda l’“iscrizione alla CCIAA”.

Studio Legale Bolognini  
Via Corsica 8/11  
16128 Genova GE  
tel. 010/540695-010/8934483  
fax 010/8934485  
info@studiobolognini.com

[www.studiobolognini.com](http://www.studiobolognini.com)

---

Avv. Lorenzo Bolognini  
Abog. Irene Juárez Hernán

La soluzione è l'avvalimento.

Tale avvalimento può essere “interno” ovvero “esterno”: vale a dire che è ben possibile partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese del quale faccia parte almeno un soggetto iscritto nel registro delle imprese ovvero nel R.E.A., oppure è possibile ricorrere all'avvalimento di tale requisito posseduto da un soggetto terzo (che non partecipi alla medesima gara) conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49, d.Lgs. 163/06 e s.m.i. (codice del contratti pubblici).

Ciò è chiaramente desumibile da una recente sentenza emessa, sull'argomento, dal TAR Emilia Romagna-Bologna (la n. 12 del 2007).

Tale sentenza, in primo luogo, ha chiarito che anche il requisito inerente l'“iscrizione alla CCIAA” può essere oggetto di avvalimento in quanto requisito inerente l'idoneità tecnica, finanziaria ed economica richiesta per la partecipazione agli appalti.

La medesima sentenza, poi, ha specificato che, come detto, ove il bando richieda l'iscrizione alla camera di commercio ai fini della partecipazione alla gara, tale requisito ben può essere soddisfatto da una soltanto delle imprese facenti parte del raggruppamento concorrente, precisando, inoltre, che il bando di gara che richiedesse che tale requisito sia posseduto da tutte le imprese del raggruppamento sarebbe illegittimo.

Il TAR Emilia Romagna si è pronunciato proprio con riferimento ad una fattispecie inerente ad una gara per l'affidamento della concessione per la gestione di un impianto sportivo alla quale aveva partecipato un'associazione temporanea di imprese, non ancora costituita, della quale faceva parte una società sportiva dilettantistica e un'associazione sportiva dilettantistica tra le quali, quindi, soltanto la prima era dotata del requisito attinente all'iscrizione alla camera di commercio.

Il bando prevedeva che, nell'ipotesi di partecipazione alla gara da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti membri del raggruppamento dovessero essere dotati dell'iscrizione alla camera di commercio, cosicché la stazione appaltante aveva escluso la predetta ATI.

Tuttavia, posta la questione dinanzi al Giudice Amministrativo, quest'ultimo aveva censurato il provvedimento di esclusione della stazione appaltante dichiarando, peraltro, la illegittimità della *lex specialis* della gara nella parte in cui prescriveva che tutti i membri del raggruppamento possedessero, ai fini dell'ammissione alla gara del raggruppamento stesso, il requisito di che trattasi.

Non solo. Posto che la questione era stata sottoposta anche al Consiglio di Stato nella fase cautelare del medesimo processo del quale era stato investito il TAR Emilia Romagna, lo stesso orientamento è stato espresso dal Consiglio di Stato che, con l'ordinanza n. 4135/06, ha concesso la tutela

Avv. Lorenzo Bolognini  
Abog. Irene Juárez Hernán

cautelare *“considerata l’impugnativa del bando ed il possesso del requisito da parte dell’altra partecipante all’ATI”*.

La pronuncia del Consiglio di Stato, evidentemente, conferisce una buona dose di autorevolezza al predetto orientamento.

Si riporta, di seguito, un estratto della sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna n. 12 del 2007 citata, molto significativo:

*“Detto principio, di derivazione comunitaria, immeditamente operativo nel nostro ordinamento, con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti, dalla direttiva unificata n. 18/2004 del 31.3.2004 (da recepire entro il 31.1.2006), e recepito puntualmente dall’articolo 49 del nuovo codice dei contratti di cui al D. lgs. 163 del 2006, consentendosi all’operatore economico o ad un raggruppamento di operatori economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti (art. 47, commi 2 e 3).*

*La fattispecie di cui qui è causa rientra a maggior ragione nella sfera di applicazione degli anzidetti principi in cui il requisito in discussione, costituito dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto, è puntualmente posseduto, come rilevato nelle censure dedotte, dall’altra società componente del costituendo raggruppamento d’imprese partecipante alla procedura.*

*Invero, è indubbio che i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa «antimafia»), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese del raggruppamento partecipante alla procedura.*

*Invece, per l’accertamento dei requisiti di idoneità tecnica, finanziaria ed economica per la partecipazione ad appalti di servizi, e degli altri requisiti richiesti dall’Amministrazione nel bando, come nel caso “dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto”, le imprese partecipanti possono dimostrare le qualità ed i requisiti di ammissibilità specifici richiesti facendo riferimento agli attributi di altri soggetti, componenti del raggruppamento partecipante alla procedura in qualità, quindi, di soggetti offerenti ed obbligati (di recente per un caso analogo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza Ter, Sentenza del 25 agosto 2006, n. 7515).*

*Pertanto, tutti gli atti oggetto del ricorso ed in epigrafe indicati, ivi compresi il bando ed i relativi allegati, ritualmente impugnati, tra cui la dichiarazione unica, sono illegittimi nella parte in cui hanno richiesto il possesso quale requisito di ammissibilità alla gara dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese o R.E.A. per l’attività inerente all’appalto, in capo a tutti i soggetti del costituendo raggruppamento d’imprese partecipante alla gara stessa e che ne hanno, conseguentemente, illegittimamente disposto l’esclusione dalla procedura (come del resto*

Studio Legale Bolognini  
Via Corsica 8/11  
16128 Genova GE  
tel. 010/540695-010/8934483  
fax 010/8934485  
info@studiobolognini.com

www.studiobolognini.com

---

Avv. Lorenzo Bolognini  
Abog. Irene Juárez Hernán

*sottolineato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4135/06 in cui ha concesso la tutela cautelare "considerata l'impugnativa del bando ed il possesso del requisito da parte dell'altra partecipante all'ATI")".*

Come sopra ricordato, l'avvalimento del requisito consistente nell'"iscrizione alla CCIAA" può avvenire anche ricorrendo ad un'impresa terza che non partecipi alla gara che possieda tale requisito.

Ciò conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici (peraltro, richiamato dalla sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna più volte citata).

Cosicché occorrerà uniformarsi alla disciplina di cui al sopra menzionato art. 49 e, quindi, occorrerà che l'impresa ausiliaria (dotata del requisito) e l'impresa ausiliata (non dotata del requisito) stipulino un contratto (*i.e.* contratto di avvalimento), da fornire alla stazione appaltante in originale o in copia autentica in sede di offerta, *"in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto"*.

Nella predisposizione del contratto di avvalimento, occorrerà, poi, stabilire quali siano le "risorse" che l'impresa ausiliaria debba mettere a disposizione dell'impresa ausiliata quando oggetto dell'avvalimento sia il requisito inerente l'"iscrizione alla CCIAA".

A tal proposito, può essere utile osservare che, come chiarito dall'art. 39, d.Lgs. 163/06 e s.m.i., richiamato all'inizio di questa breve analisi, il requisito inerente l'iscrizione alla camera di commercio è un requisito di idoneità professionale e, conseguentemente, attiene alla "professionalità" (quindi, direi a mero titolo di esempio, all'esperienza, alle dotazioni ed al *know how*) dell'impresa rispetto alla specifica attività per la quale si richiede l'iscrizione alla CCIAA).

Avv. Lorenzo Bolognini